

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 11 maggio 2016

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (n. 298)

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) ha conferito una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2013/35/UE, il cui termine scade due mesi prima della scadenza del 1° luglio 2106 indicata dalla direttiva (1° maggio). Tuttavia, poiché lo schema è stato presentato alle Camere il 30 aprile, si applica il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2014, che ne prevede la proroga di tre mesi. Pertanto la delega scadrà il prossimo 1° agosto 2016;

rilevato, inoltre che la stessa legge di delegazione europea 2014 prevede, all'articolo 16, il criterio specifico di delega volto alla "introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima";

considerato che la direttiva 2013/35/UE è finalizzata alla protezione dei lavoratori, durante le loro attività professionali, dai campi elettromagnetici nocivi, senza per questo ostacolare l'uso e lo sviluppo di tecniche industriali e medicali o di imporre oneri sproporzionati per le imprese. La direttiva, pertanto, prevede valori limite adeguati e fornisce i datori di lavoro con adeguate informazioni sulla gestione del rischio, rispetto agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici, al fine di assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori, evitando al contempo possibili distorsioni della concorrenza derivanti da normative disarmonizzate tra gli Stati membri;

ricordato che a seguito dell'adozione della direttiva 2004/40/CE, sulle disposizioni minime di salute e di sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), i soggetti interessati, in particolare quelli del settore medico, hanno manifestato gravi preoccupazioni sul potenziale impatto che tale direttiva avrebbe procurato sull'utilizzazione delle tecniche mediche di diagnostica per immagini e sullo sviluppo di talune attività industriali, tanto che l'entrata in vigore della normativa del 2004 è stata più volte prorogata, fino a essere poi sostituita dalla direttiva 2013/35/UE;

Al Presidente
della 11^a Commissioni permanente
S E D E

rilevato che, nonostante la predetta proroga dell'obbligo di recepimento, l'Italia ha provveduto a dare attuazione alla direttiva 2004/40/CE, con le opportune modifiche al decreto legislativo n. 626 del 1994, apportate con il decreto legislativo n. 257 del 2007;

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo provvede a dare attuazione alla direttiva 2013/35/UE attraverso le opportune modifiche al vigente decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha sostituito il predetto decreto legislativo n. 626 del 1994;

rilevata la congruità delle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo, rispetto alle novità normative introdotte con la direttiva 2013/35/UE in recepimento, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Valeria Cardinali